

**EMENDAMENTI SUPERSEGNALATI**

**TERZO POLO**

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Abrogazione dei micro-prelievi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le seguenti disposizioni sono abrogate e, pertanto, i diritti, le tasse e le addizionali ivi previste, non sono dovute:

a) l'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente l'addizionale erariale della tassa automobilistica;

b) l'articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, inerente le tasse scolastiche;

c) l'articolo 152 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e, conseguentemente, la tabella H connessa al medesimo regio decreto, inerente le tasse e le sopratasse universitarie;

d) l'articolo 63, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inerenti il diritto annuale per i titolari di licenze di esercizio, in applicazione delle leggi che disciplinano le accise e le imposte erariali di consumo;

e) l'articolo 190, a eccezione del quinto periodo, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, inerente la tassa l'abilitazione all'esercizio professionale;

f) l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inerente il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

g) l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, inerente l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

2. Al fine di fornire ristoro per il mancato gettito alle regioni e agli enti locali interessati dall'abrogazione delle imposte di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco delle amministrazioni interessate dai ristori, il loro importo annuale e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.

**15.018.** Richetti, Marattin, Sottanelli.

***(Inammissibile per carenza di compensazione limitatamente al comma 1, lettere a) e b))***

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti di cui al precedente comma 4, che omettono di comunicare preventivamente, e in ogni caso prima della consumazione del bene o della prestazione del servizio, la non accettazione di pagamenti entro l'importo limite di sessanta euro attraverso una carta di pagamento di cui al precedente comma 4, si applica la medesima sanzione di cui al presente comma. Ai sensi del periodo precedente, le attività dei servizi di ristorazione sono tenute ad esporre tale comunicazione sul menù».*

**69.23.** Sottanelli, Richetti, Marattin.

*Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:*

Art. 138-bis.

*(Disposizioni per favorire la fusione di comuni)*

1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: «commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010» sono aggiunte le seguenti: «e all'80 per cento degli stessi per gli enti con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti»;

b) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Decorso il periodo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i due anni successivi è riconosciuto agli enti di cui al comma 1 un contributo straordinario pari al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 il primo anno e pari al 20 per cento degli stessi l'ultimo anno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.».

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, gli stanziamenti finanziari di cui all'articolo 20, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementati di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

**138.03.** Marattin, Richetti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2-*bis*. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono destinate all'erogazione di un contributo economico mensile per le donne vittime di violenza, denominato reddito di libertà, così come ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega per le pari opportunità con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

**63.2.** Bonetti, Boschi.

*Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:*

Art. 97-bis.

*(Riconoscimento della fibromialgia fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)*

1. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 2 al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

**97.012.** Boschi, Marattin.

*Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:*

Art. 97-bis.

*(Vincolo delle risorse destinate allo screening neonatale)*

1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima, sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di *screening* neonatale.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 167.

3. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, con il medesimo decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni, attribuisce all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà, per lo scopo, della collaborazione del «Centro di coordinamento degli *screening* neonatali», il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di *screening* neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma. L'ISS pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.

**97.019.** Boschi, Giachetti, Loizzo, Ciani, Bonifazi.

Art. 150-bis.

*(Istituzione del Fondo per le esigenze del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo denominato «Fondo per le esigenze del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria», con una dotazione di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alle esigenze di personale, tanto in termini di progressioni verticali quanto di implementazione dell'organico della Polizia penitenziaria e di acquisto di nuove dotazioni per il corpo.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, sono stabilite le modalità di ripartizione, di impiego e di erogazione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

**150.020.** (ex 153.02) Giachetti, Enrico Costa, Sottanelli.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ovvero corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono altresì accedere a un percorso del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, ovvero a un corso di laurea a orientamento professionale;

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti di cui al comma 3 e di età inferiore a 29 anni che frequentano con profitto un corso di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di almeno 800 ore o uno dei percorsi di cui al secondo periodo del comma 3 vengono riconosciuti i seguenti ulteriori benefici:

a) fino al conseguimento del titolo e in costanza di frequenza, continuità nel riconoscimento del beneficio economico percepito al momento dell'iscrizione a detti percorsi, ovvero di quello spettante a seguito della riforma organica di cui al comma 1, se più favorevole;

b) nei casi in cui la sede del corso è a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo mensile pari a 150 euro. Per le donne detto contributo è incrementato del 50 per cento.

3-ter. I benefici di cui al comma 3-bis sono corrisposti anche oltre il periodo di cui al comma 1 e la data di cui al comma 5. Qualora al momento dell'iscrizione la misura del reddito di cittadinanza non sia più riconosciuta in ragione delle disposizioni di cui al comma 1, può essere presentata una nuova domanda.

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera a), pari a 30 milioni per l'anno 2023 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera b), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

**59.38.** Boschi, Sottanelli.

*Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:*

Art. 98-bis.

*(Fondo per la promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo per promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è destinato a finanziare, nel limite delle risorse di cui al periodo precedente, assunzioni di personale e organizzazioni di corsi volti a dare attuazione alle finalità di cui al comma 2.

2. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «vita civica,» è inserita la seguente: «economica,»;

b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «attiva e digitale,» sono inserite le seguenti: «educazione finanziaria,»;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento»;

d) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «cittadinanza attiva», sono aggiunte le seguenti: «e l'educazione finanziaria»;

e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «della partecipazione», sono inserite seguenti: «, dell'educazione finanziaria».

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

**98.02.** Marattin, Boschi, Sottanelli, Richetti, Grippo.

*Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:*

Art. 68-bis.

*(Disposizioni per l'attuazione del PNRR)*

1. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), limitatamente agli anni dal 2023 al 2026, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo, possono conferire, per le sole procedure collegate all'attuazione del predetto Piano, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a soggetti esterni all'amministrazione. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.

2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, con contratto di lavoro autonomo, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il provvedimento con cui viene conferito l'incarico reca la puntuale indicazione delle attività che il responsabile esterno sarà chiamato a svolgere nonché la durata delle stesse.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di cui all'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione alle procedure di gara collegate all'attuazione degli investimenti relativi al PNRR. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.

4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo incarichi esterni e premialità PNRR», con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

*Consequentemente, sostituire la denominazione del capo I del titolo V con la seguente: Capo I – MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA, GLI INVESTIMENTI E L'ATTUAZIONE DEL PNRR.*

**68.07.** Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.